

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE DI MILANO

I SEZIONE CIVILE

Giudice dott. Paola Gandolfi

ha pronunciato la seguente

4998  
/ 09



SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato

31351  
/ 08

tra

, con l' avv. Alberto Guariso

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO  
STATUS DI RIFUGIATO PER LE REGIONI LOMBARDIA, VALLE D' AOSTA,  
PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA

e con la presenza obbligatoria del PM

4

## FATTO E DIRITTO.

Con ricorso tempestivamente proposto in data 30/4/08, \_\_\_\_\_, cittadina nigeriana, proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Milano che aveva rigettato la sua richiesta. La ricorrente affermava di essere dovuta fuggire dal suo Paese per sfuggire alla persecuzione di gruppi criminali operanti nell' Università di Ekpoma, cui il marito di Iriogbe aveva tentato di opporsi, venendo aggredito e ferito gravemente. Ritenendo di non poter ricorrere alla protezione delle autorità del suo paese, conniventi con i gruppi criminali in questione, la ricorrente chiedeva il riconoscimento dello status di rifugiata.

Il ricorso veniva comunicato alla Commissione Territoriale, che faceva pervenire copia degli atti relativi al procedimento in questione, ed al PM, che nulla rilevava.

All' udienza del 2/10/08 compariva la ricorrente assistita dal suo procuratore, che narrava la sua vicenda ed integrava la documentazione agli atti, quindi veniva fissata nuova udienza per escutere un teste ed infine il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Come è noto, l' art. 1 della Convenzione 28/7/51 definisce rifugiato tra gli altri (n.2) le persona che "temendo con ragione di essere perseguitato in ragione della razza, religione, nazionalità, dell' appartenenza ad un certo gruppo sociale o di opinioni politiche si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può, o non vuole, a causa di questo timore, reclamare la protezione di questo Paese". Risulta pertanto necessario, ai fini del riconoscimento dello status in questione, dimostrare "se non la persecuzione in concreto, quantomeno un fondato timore di essere perseguitato"

9



(Cass. SU 4674/97). L' art. 7 del D.Ivo 251/07 ha infine specificato che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto dei mezzi di tutela giuridica; azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini; atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l' infanzia. A sua volta, l' art. 5 chiarisce che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Infine l' art. 14 attribuisce il diritto alla "protezione sussidiaria" in caso di "danni gravi" rappresentati da "condanna a morte o all' esecuzione della pena di morte"; "tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine"; "minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".



In ogni caso, deve trattarsi di atti persecutori o rischi di danni gravi che riguardano direttamente il richiedente, non potendo farsi riferimento al solo contesto nazionale del paese di provenienza.

Ora, la ricorrente ha narrato a questo giudice, con dovizia di particolari, i fatti che l' hanno coinvolta. La signora \_\_\_\_\_, studentessa all' Università di Ekpoma, nell' Edo State, è sposata con \_\_\_\_\_, che aveva deciso di partecipare alle elezioni universitarie per un gruppo di ispirazione cristiana, ottenendo un buon consenso. Quindi gli esponenti di due "cult", per evitare che ne venisse confermata la vittoria, lo avevano aggredito, riducendolo quasi in fin di vita. Sfuggito all' aggressione per l' intervento di altri studenti, era stato ricoverato per alcuni mesi, quindi si era nascosto a Lagos presso un parente, ma era dovuto fuggire a causa delle minacce. La ricorrente avrebbe voluto tornare all' Università per tentare di terminare gli studi, ma mentre il marito era ricoverato in ospedale, esponenti dei cult sono andati a casa sua per cercarlo e ne hanno ucciso la madre, quindi, temendo anche per la propria vita la signora \_\_\_\_\_, con l' aiuto di parenti del marito si è imbarcata per raggiungerlo in Italia.

La vicenda è stata integralmente confermata dal teste \_\_\_\_\_ che ha mostrato al giudice i segni delle percosse e dell' aggressione chimica subite.

Ora, nelle controversie attinenti al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico ove i richiedenti di regola risultano aver lasciato illegalmente e in fretta il proprio Paese d'origine per effetto delle dedotte attività persecutorie ed al fine di sfuggire a pericoli incombenti per la loro incolumità psichica e fisica, sussiste un'obbiettiva

*G*

difficoltà per le parti attrici di poter predisporre una prova documentale o testimoniale adeguata a sostenere l'onere probatorio su di esse incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c.

Deve dunque in via generale ritenersi attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente lo *status* di rifugiato, così come oggi esplicitato dall' art. 3, V D.lvo 251/07 che prevede che nel caso in cui le dichiarazioni del richiedente non siano suffragate da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non sia comunque necessaria nel caso in cui il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso, le sue dichiarazioni possano ritenersi coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone, abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile e possa ritenersi in generale attendibile dai riscontri effettuati.

Le vicende narrate dal teste appaiono invero del tutto plausibili, ove si consideri il particolare peso, nei conflitti che insanguinano il paese di provenienza, dalle confraternite studentesche denominate "cult". Dal rapporto di Human Rights Watch di ottobre 2007 si evince come i "cult" siano una particolare forma delle gang criminali che opera nei campus universitari, strettamente collegati tanto alla criminalità organizzata che, soprattutto, ad esponenti del potere politico, nazionale e locale, che li utilizzano sia come milizie durante le campagne elettorali, che per reprimere con inaudita violenza ogni tipo di oppositori.



Lo stesso ministero dell' educazione nigeriano ha stimato che dal 1996 al 2005 i cult hanno ucciso circa 200 tra studenti ed insegnanti.

Da una ricerca del Nordic Jurnal of African Studies (doc. 17 ric.) emerge altresì che proprio l' Università di Abraka è stata teatro di alcuni brutali omicidi perpetrati dai "cult" la cui violenza è stata sponsorizzata prima dal regime militare e poi dei partiti governativi.



A Epkoma nel solo 2005 ben tredici studenti sono stati uccisi dai "cult" denominati "Black Axe" e "Black Eye" (doc. 5 ric.), proprio quelli che avevano preso di mira il marito della ricorrente.

Va aggiunto che anche nel nostro Paese, le predette associazioni segrete sono state oggetto di attenzione da parte degli inquirenti, in quanto radicatesi, in seguito ai flussi migratori di nigeriani, soprattutto a Torino, quali organizzazioni criminali, di tipo mafioso, responsabili di tentati omicidi, rapina, estorsioni, sfruttamento della prostituzione (docc. 11 e 12 ric.).

Il rilevato legame dei "cult" con esponenti di partito governativi e singoli politici in Nigeria rende altresì plausibile che la ricorrente, moglie di un avversario religioso-politico delle potenti confraternite criminali, corra gravi rischi di persecuzione senza poter ricorrere alla efficace protezione delle autorità pubbliche nigeriane.

Pare quindi al Tribunale che possa essere accolta la domanda avanzata in via principale dalla ricorrente.

Pertanto il Tribunale ritiene che . . . abbia diritto allo status di rifugiata ai sensi della Convenzione di Ginevra 28/7/51, ratificata dall' Italia con L. 722/54.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' or similar character.

In considerazione della natura non contenziosa del presente procedimento il Tribunale non ritiene che sussistano le condizioni per porre a carico dell'amministrazione le spese dello stesso.

P.Q.M.

Tribunale dichiara che \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ di cittadinanza nigeriana, abbia diritto allo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra 28/7/51, ratificata dall'Italia con L. 722/54.

Milano 8/4/09

il giudice

TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE 1° CIVILE  
DEPOSITATO ORLANDO

★ 14 APR. 2009 ★

★ 14 APR. 2009 ★

CANCELLIERE CI  
Angela Belperno



*G*